



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G.Rodari"
Via Aquileia, 1 – 20021 **Baranzate (Mi)**
Tel/fax 02-3561839
Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C
e-mail: miic8a900c@istruzione.it – pec: miic8a900c@pec.istruzione.it

Circ. n. 62

Baranzate, 29 novembre 2021

AL PERSONALE

Oggetto: obbligo vaccinale

Il D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 estende l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, dal 15 dicembre 2021, a tutto il personale scolastico. L'obbligo riguarda il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) e la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, che passano da 12 a 9 mesi.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita” (D.L. n. 44 dell'1 aprile 2021, art. 4 co. 2).

D.L. n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, p. 3: “Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, [i Dirigenti Scolastici] invitano l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa [...] ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito [...]. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, [i Dirigenti Scolastici] invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione [i Dirigenti Scolastici] accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

D.L. n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, p. 5: “Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6” (sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro).

Dal 15 dicembre 2021, pertanto, non sarà più possibile al personale scolastico l'accesso alle strutture scolastiche nel caso in cui, senza vaccinazione, si sia effettuato un tampone negativo nelle 48 ore precedenti, salvo nei casi di esenzione o nel caso sia stata prenotata la vaccinazione entro un termine di venti giorni.

Il Dirigente Scolastico
prof. Marco Morini